SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 277-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1963 (V. Stampato n. 245)

modificato dalla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1966

modificato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1966 (V. Stampato n. **245-B**)

d'iniziativa dei deputati VESTRI, LAJOLO, VIVIANI Luciana, PAGLIARANI, SERBAN-DINI, ALATRI, MAULINI, GRIMALDI, BORSARI, MARICONDA, PIETROBONO e GAMBELLI FENILI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 settembre 1966

Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

I posti di vigile permanente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano disponibili nel ruolo di cui alla tabella *A*, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti, mediante concorso per titoli, ai vigili volontari in servizio temporaneo al

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Identico.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

1º gennaio 1966 che, alla data del bando di concorso, abbiano già superato i limiti di età prescritti, per l'ammissione a concorsi per esami, dall'articolo 21 della legge suddetta.

I vigili volontari che non conseguono la idoneità in tale concorso cessano dal servizio con effetto dalla stessa data del decreto di approvazione della relativa graduatoria.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Soppresso.